

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE”**

TRA

Il Comune di Ugento con sede in Piazza Adolfo Colosso n. 1, C.F. 81003470754, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, dott.ssa Eva Lionetto, la quale interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Ugento che qui rappresenta in virtù dell’art.107 del D.Lgs.vo 267/2000 e giusto decreto del Sindaco n. . del -- con cui viene nominata responsabile del settore Affari Generali ed incaricato di Posizione Organizzativa

E

_____, nata il _____ a _____ C.F. _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della _____ con sede legale nel Comune di Ugento in Via _____, P.I. _____ ;

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03/02/2020 si sono disciplinati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 06/02/2020, n. 633 del 12/02/2020, n. 635 del 13/02/2020, n. 637 del 21/02/2020, n. 638 del 22/02/2020 n. 639 del 25/02/2020, n. 640 del 27/02/2020, n. 641 del 28/02/2020, n. 642 del 29/02/2020, n. 643 del 01/03/2020, n. 644 del 04/03/2020, n. 645 e 646 del 08/03/2020, n. 648 del 09/03/2020, n. 650 del 15/03/2020, n. 651 del 19/03/2020, n. 652 del 19/03/2020, n. 654 del 20/03/2020, n. 655 del 25/03/2020 e n. 656 del 26/03/2020 si sono adottate “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Con D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito in legge n. 3 del 05/03/2020, si sono adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con D.L. n. 9 del 02/03/2020 e n. 11 del 08/03/2020 si sono adottate ulteriori “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020, l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Con D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 27 del 24/04/2020, si sono adottate “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Con D.L. n. 19 del 25/03/2020 si sono previste ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11 e 22/03/2020 sono state emanate disposizioni attuative del D.L. n.6 del 2020;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/03/2020 sono stati stabiliti i “criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 sono stati adottati “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed in particolare il riconoscimento di un contributo ai comuni a titolo di misura urgente di solidarietà alimentare per l'erogazione di buoni spesa o generi alimentari prodotti di rima necessità da riconoscere alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e a quelle in stato di bisogno, con priorità per coloro che non siano assegnatari di sostegno pubblico.
- Con D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 40 del 05/06/2020, si sono adottate “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
- Con D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 74 del 14/07/2020, si sono adottate “Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”
- Con D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 77 del 17/07/2020, si sono adottate “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Con D.L. n. 83 del 30/07/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 124 del 25/09/2020, si sono adottate “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*”
- Con D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 126 del 13/10/2020, si sono adottate “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”
- Con delibere di Consiglio dei ministri del 29/07/2020 e del 07/10/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con D.L. n. 125 del 07/10/2020 si sono adottate “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”

- Con D.L. n. 137 del 28/10/2020 si sono adottate “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020 sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVI-19
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020 sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVI-19 diversificate per territorio a seconda della tipologia di rischio
- Con D.L. n. 149 del 09/11/2020 si sono adottate “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 sono state adottate “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza dell'epidemiologia da Covid-19” al fine di introdurre ulteriori interventi a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con i DPCM del 24/10/2020 e del 03/11/2020;
- Con D.L. n. 172 del 18/12/2020, convertito con modificazioni dalla [Legge 29 gennaio 2021, n. 6](#), si sono adottate “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Con D.L. n. 2 del 14/01/2021, convertito con modificazioni dalla [Legge 12 marzo 2021, n. 29](#), si sono adottate “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 sono state disposte ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- Con decreti legge n. 30 del 13/03/2021 e n. 31 del 13/03/2021 sono state disposte ulteriori disposizioni urgenti, per determinati settori, in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Con D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito con modificazioni dalla [Legge 21 maggio 2021, n. 69](#), si sono adottate “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”

- Con decreto legge n. 44 del 01/04/2021 sono state disposte ulteriori disposizioni urgenti, per determinati settori, in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Con D.L. n. 52 del 22/04/2021, convertito con modificazioni dalla [Legge 17 giugno 2021, n. 87](#), si sono adottate “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”
- Con D.L. n. 65 del 18/05/2021, si sono adottate “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Con D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla [Legge 23 luglio 2021, n. 106](#), si sono adottate “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”
- In particolare, l'art. 53, comma 1, del predetto D.L. 73/2021 ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare ad ogni Comune, sulla base dei criteri fissati nel medesimo articolo ai punti a) e b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, finalizzato a dare prosieguo alle misure di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
- Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24/06/2021 è stato ripartito tra i Comuni il fondo di € 500 milioni di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo, riconoscendo al Comune di Ugento la somma di € 243.227,53.
- Il decreto Legge n. 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, prevede all'art. 53, comma 1 bis, che al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui all'articolo 53, comma 1, i Comuni possano applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili;
- Con Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 13/08/2021 è stato stabilito, tra l'altro, che all'interno dei generi di prima necessità vengano compresi, oltre ai prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa, anche i prodotti farmaceutici.
- Con determinazione del Responsabile di Settore AA.GG. n. 863 del 05/11/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione da parte degli esercenti commerciali di vendita di prodotti alimentari e di igiene personale e per la casa e degli esercenti farmaceutici, situati nel comune di Ugento e relative frazioni, al convenzionamento con l'Ente comunale per la partecipazione al progetto “Solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” di cui al D.L. 73/2021, nonché la lettera di adesione e il relativo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei buoni spesa da parte dei nuclei familiari rientranti nel progetto “**Solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche**”, di cui al D.L. 73/2021, e degli esercenti commerciali aderenti.

ART. 2 – BUONI SPESA

1. L'Ufficio Servizi Sociali, a seguito di valutazione delle domande di accesso da parte delle famiglie potenziali beneficiarie del progetto di cui al precedente art. 1, riconoscerà alle stesse un blocchetto cartaceo di “buoni spesa”, ognuno composto da dieci buoni del valore di € 20,00, € 10,00 o € 5,00, numerati e nominativi.

2. I “buoni spesa” comunali devono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di “generi di prima necessità”, ossia prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti –, prodotti per l'igiene della casa e farmaceutici. È assolutamente vietato utilizzare i buoni spesa per l'acquisto di bevande alcoliche, gratta e vinci (qualora in vendita presso gli esercenti), ricariche telefoniche o qualsiasi altro bene non di necessità.

ART. 3 – MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BUONO SPESA

1. L'esercente commerciale dovrà ritirare un numero di buoni pari al valore della spesa effettuata dal nucleo familiare. Qualora l'importo della spesa sia inferiore al valore dei buoni, non è ammesso consegnare resto, mentre nel caso di valore superiore, la differenza verrà versata dal nucleo di propria tasca.

2. All'atto del ritiro del “buono spesa” comunale, l'esercente dovrà richiedere il documento di identità del beneficiario al fine di attestare la corrispondenza dello stesso al titolo di acquisto presentato.

3. L'esercente commerciale provvederà a consegnare al Comune di Ugento, presso l'Ufficio Protocollo o Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ugento, i “buoni spesa” ritirati, debitamente timbrati e firmati dall'esercente, utilizzando il modulo a ciò predisposto. L'Ente, una volta ricevuta l'istanza e rendicontati i buoni consegnati, provvederà alla liquidazione delle somme spettanti.

4. Il buono non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere utilizzato da persone diverse dai beneficiari risultanti sul blocchetto;
- c) essere ceduto o commercializzato;

d) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse dalla somministrazione dei beni di prima necessità.

ART. 4 – OBBLIGHI PER I PUBBLICI ESERCIZI CONVENZIONATI

I pubblici esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la genuinità e la freschezza dei cibi, l'integrità del prodotto e la sua validità, nonché la correttezza del prezzo;
2. vendere con i "buoni spesa" comunali solo i beni di cui al precedente art. 2, punto 2;
3. garantire la distanza sociale ed ogni misura preventiva stabilita nei decreti ministeriali;
4. rispettare quanto previsto nel precedente art. 3;

ART. 5 – OBBLIGO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente procedimento non rientra tra le disposizioni di cui alla determina n. 556 de 31/05/2017, in quanto come chiarito dall'ANAC, con delibera n. 313/2020, "I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al termine stabilito dai Decreti del competente Ministero. Il Comune ha facoltà, nel corso della durata della convenzione, qualora le condizioni dovessero renderlo necessario, di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali. Questo al fine di garantire la massima prossimità territoriale alle famiglie, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione contratto sono a carico del Comune.

Ugento, li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DEL PUBBLICO ESERCIZIO